

N. 452 /2026 P.U.

Sentenza 831/26
Repertorio 891/26
Ristrutturazione 14/26
debiti del consumatore



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE E CONCURSUALE

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

**IL GIUDICE DESIGNATO ALLA TRATTAZIONE DELLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO
ISCRITTA AL N. N. 452 /2026 P.U., ESAMINATA LA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI DEL CONSUMATORE DEPOSITATA DA**

- 1) Ciliberto Crescenzo,
nato a Torre Annunziata (NA) il 02.02.1979,
C.F.:CLBBCS79B02L245S,
residente in Roma al Viale dell'Esercito n. 123,
rappresentato e difeso dall'avv. Fausta Antonella Cirillo
pec: faustaantonella.cirillo@forotorre.it

RICORRENTE

Ha emesso la seguente

SENTENZA

1.1 LA NARRAZIONE INTRODUTTIVA

Il ricorrente rappresenta di versare in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza.

Avvalendosi dell'assistenza del professionista nominato come gestore dall'OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.

1.2 LA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL "CONSUMATORE"

Va ricordato che in ordine alla situazione di sovraindebitamento del debito-consumatore il codice della crisi di impresa progressivamente e complessivamente precisa:

- a) che la procedura di ristrutturazione dei debiti si applica al "consumatore" (art. 67 c. 1);

- b) che il piano di ristrutturazione si applica a chi versi in uno “stato di sovraindebitamento” (art. 65 c. 1 e 2 c. 1 lett. c)
- c) che lo “stato di sovraindebitamento” si concreta nel versare o in una situazione di “crisi” o di “insolvenza”;
- d) che lo stato di crisi del debitore si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, co.1, lett. a) art. 2;
- e) che lo stato di insolvenza del debitore si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, (insolvenza), co. 1, lett. b), art.2.

In concreto lo squilibrio patrimoniale deve essere valutato tenendo conto del rapporto tra l'intero attivo e l'intero passivo

Non possono essere condivise letture secondo le quali si dovrebbe fare riferimento al binomio “reddito-rata”

Quindi è errata la valutazione insita in alcuni ricorsi in cui si compara soltanto il reddito e le obbligazioni escludendo dalla comparazione gli immobili ed in particolare l'abitazione

Il ricorrente prova la situazione di sovraindebitamento allegando e provando di avere ceduto l'unico immobile saldando il mutuo ipotecario e quindi senza nessuna violazione dell'ordine dei privilegi, provando di continuare ad avere lo stesso reddito di prima ma di dover far fronte all'aumento delle spese ontologicamente connesso alla sopravvenuta separazione coniugale in presenza di figli,

Sul ricorrente grava un'esposizione debitoria non ingente ben descritta nella relazione dell'OCC che viene onorata parzialmente in 5 anni mantenendo attraverso le spese correnti la propria persona e la famiglia nello stato in cui ora si trova.

Creditore	Natura credito	del Debito originario (€)	Percentuale pagamento	di Importo pagato (€)
Totale prededucibili		3.715,73		3.715,73
Daniela Crapetto (ex coniuge – ord. assegnazione)	Privilegio	5.093,09	100%	5.093,09
Paolo Ruaro	Privilegio	5.810,00	40%	2.324,00
Totale privilegiati		10.903,09		7.417,09
Findomestic	Chirografo	3.068,84	25%	767,21
BNL	Chirografo	10.270,00	25%	2.567,50
INPS	Chirografo	2.900,00	25%	725,00
Totale chirografari		16.238,84	25%	4.059,71
TOTALE GENERALE		29.857,66		15.192,53

I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.

1.6 RETTIFICA

Va subito precisato che non vi sono state opposizioni ma osservazioni in ordine all'entità dei crediti

Pertanto, atteso che il debitore le ha accolte con una rettifica del piano e l'OCC ha attestato l'indifferenza per gli altri creditori

La rettifica va così esposta riprendendo la relazione finale del gestore:

che per quanto riguarda l'Avv. ~~Paolo Ruaro~~ lo stesso creditore ha chiesto la correzione del suo 1 credito inserito nel piano di ristrutturazione, dall'importo di euro 5.810,00 all'importo di euro 8.382,76 (allegato 1); - che per quanto riguarda la Signora ~~Daniela Crapetto~~, la stessa ha riconosciuto un minor credito a suo favore rispetto a quanto esposto dal debitore nel piano di ristrutturazione, pari ad euro 2.583,47 (allegato 2) rispetto al valore inserito nella proposta di piano, pari ad euro 5.093,09; - che il debitore, in data 22 luglio 2026, attraverso il suo legale, ha trasmesso a mezzo PEC agli scriventi gestori, debitamente firmato, un "Atto di modifica del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" (allegato 3) mediante il quale ha inteso modificare il proprio piano di ristrutturazione originario, riducendo l'importo del suo debito verso la Signora ~~Daniela Crapetto~~ dall'importo originario di euro 5.093,09 all'importo di euro

2.583,47. Questa modifica ha il suo fondamento nella dichiarazione che la stessa creditrice ha espresso nelle proprie osservazioni (vedi sub precedente), in virtù delle somme recuperate dalla stessa in sede esecutiva; - che lo stesso debitore intende destinare la somma liberata dalla Signora [REDACTED], ad incremento della quota destinata al creditore privilegiato Avv. [REDACTED]. Infatti, il debitore Signor Ciliberto 2 riconosce un maggior importo, pari ad euro 2.509,62, all'Avv. [REDACTED] che vede aumentare così il proprio credito soddisfatto dal piano di ristrutturazione, così come ora modificato, dall'originario importo di euro 2.324,00 all'importo di euro 4.833,47; - che le modifiche apportate al piano non comportano nessun incremento della rata mensile offerta dal debitore alla massa dei creditori, confermata in euro 253,21 per la durata di sessanta mesi; - che le stesse modifiche non alterano la sostenibilità del piano e che nessuna altra somma del piano stesso è stata modificata. Risultando infatti che l'importo offerto ai creditori dal debitore Signor Crescenzo Ciliberto, risulta confermato in euro 15.192,60 (pari a euro 253,21 mensili per 60 mensilità) e che l'importo dei crediti soddisfatti dal piano, ammonta sempre ad euro 15.192,60 (importo anche questo rimasto inalterato rispetto al piano originario).

1.7 PROVA DELLA QUALIFICA DI CONSUMATORE

Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che il ricorrente è qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

1.8 NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare del Signor Crescenzo Ciliberto è costituito unicamente dallo stesso, così come risultante dal certificato di stato di famiglia.

1.9 SOLO REDDITO

Il patrimonio del ricorrente, risulta composto esclusivamente dal suo reddito personale, essa difatti percepisce, quale dipendente della uno stipendio mensile netto pari 2317,00 mensili netti

1.10 MANTENIMENTO

Da tale importo deve essere detratto quanto occorre ad una famiglia separata di una persona più tre persone il che porta a condividere il conteggio reso dall'OCC;

SPESE MANTENIMENTO FIGLI (sentenza)	504,00
SPESE STRAORDINARIE FIGLI (sentenza) valore medio	600,00
SPESE AUTO (ASSICURAZIONE, CARBURANTE E MANUTENZIONE)	100,00
AFFITO ALLOGGIO CASERMA	50,00
BENZINA, AUTOSTRADA ALLOGGIO (VISITA FIGLI)	460,00
SPESE ALIMENTARI	350,00
TOTALE	2.064,00

1.11 PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE.

La proposta formulata prevede la corresponsione della complessiva somma di € 15.192,30 , comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 253,00 per la durata di cinque anni.

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	% soddisfacimento	Debito residuo proposto
Findomestic	3.068,84	chirografo	25%	767,21
Daniela Crapetto ex coniuge	5.093,09	privilegio speciale	100%	5.093,06
BNL	10.270,00	chirografo	25%	2.567,50
Paolo Rizzo	5.810,00	privilegio generale	40%	2.324,00
INPS	2.900,00	chirografo	25%	725,00
OCC	2.715,73	prededuzione	100%	2.715,53
Avv. Stillo	1.000,00	prededuzione	100%	1.000,00
Totale	30.857,66			15.192,30

Tabella riepilogativa dei TEMPI

Categoria	Importo pagato (€)	Mesi necessari	Fine pagamento
Prededucibili	3.715,73	15	Mese 1-15
Privilegiati	7.417,09	30	Mese 16-45
Chirografari	4.059,671	15	Mese 46-60
Conclusione piano	15.192,53	60 mesi	5 anni

L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile del ricorrente corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.

Il piano su cui si fonda la proposta prevede la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di cinque anni,

1.12 VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA

Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovraindebitato mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.

1.13 CONVENIENZA

L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che il sovraindebitato non è titolare altro che del proprio reddito personale che nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere appreso per un massimo di 3 anni in luogo dei cinque offerti con il presente piano. A ciò si aggiunga il maggior costo della liquidazione controllata nella quale occorrerebbe remunerare anche il Liquidatore qui assente.

1.14 CONCLUSIONI

Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione formulata dal consumatore

P.Q.M.

1. OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto da

Ciliberto Crescenzo,

nato a Torre Annunziata (NA) il 02.02.1979,

C.F.:CLBBCS79B02L245S.

residente in Roma al Viale dell'Esercito n. 123.

2. DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
3. DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte

